

REGOLAMENTO (CE) N. 1864/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che fissa le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne
1990/1991-1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione per gli olivicoltori che producono meno di 500 kg di olio d'oliva, l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che la Commissione stabilisce, per la campagna in corso, le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne;

considerando che è opportuno fissare le rese per zone omogenee, conformemente alle definizioni di cui al rego-

lamento (CEE) n. 1934/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 38/94⁽⁶⁾ e tenuto conto degli adattamenti apportati dal regolamento (CE) n. 1840/94⁽⁷⁾, eccettuati i comuni che hanno rese diverse da quelle della zona di cui fanno parte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato figurano le medie delle rese di olive e di olio delle ultime quattro campagne 1990/1991-1993/1994.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 178 del 21. 7. 1993, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 7 dell'11. 1. 1994, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 193 del 28. 7. 1994, pag. 1.